



Tribunale Ordinario di Como
SEZIONE SECONDA CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 456/2020

Il Giudice del Lavoro dr. Barbara Cao,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30/07/2020,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso depositato il 18 giugno 2020 ai sensi dell'articolo 618 bis c.p.c. la
SRL si rivolgeva al giudice del lavoro affinché, previa integrazione del
contraddittorio nei confronti di [REDACTED] fosse:

- 1) disposta in via preliminare “la sospensione della procedura esecutiva”,
la sospensione “dell'esecutorietà del titolo” e “dell'efficacia esecutiva
del titolo esecutivo”, con fissazione di termine perentorio per
l'introduzione del giudizio di merito;
- 2) accertata in via principale e nel merito la propria assenza di
responsabilità, per causa ed impossibilità sopravvenute, con
conseguente declaratoria di giustificazione della sospensione dei
pagamenti rateali previsti col verbale di conciliazione giudiziale
numero 105/2019 del 24 settembre 2019, a definizione della
controversia instaurata con rito del lavoro (RG n. 212/2019);
- 3) accertata in via subordinata la sospensione e la mancata decadenza dal
beneficio del termine rateale di pagamento in favore del debitore

previsto con la conciliazione di cui sopra, con declaratoria di non
debenza dell'intera somma residua netta.

Letto il ricorso il giudice fissava l'udienza per la trattazione del merito il 17
dicembre 2020 e altra udienza per la discussione della sola istanza cautelare al 30
luglio 2020, dopo aver richiesto espressamente alla ██████████ s.r.l. di qualificare la propria
domanda non essendo dato comprendere se la procedura esecutiva fosse o meno
iniziata alla luce delle domande proposte (sospensione della procedura esecutiva e
concessione dei termini per l'inizio della causa di merito), ciò che andava anche ad
incidere sul giudice competente a decidere, non solo in ordine alla richiesta
sospensione del procedimento esecutivo ma anche dell'efficacia esecutiva del titolo
ai sensi dell'art. 618 bis II co. c.p.c.

Chiarito che l'esecuzione non era ancora iniziata e che si era di fronte ad una
mera opposizione a precetto (ciò che escludeva la competenza a decidere del G.E.
sulla sospensiva e la necessità di concedere i termini per l'inizio della causa di
merito), si fissava l'udienza per la trattazione dell'istanza di sospensione dell'efficacia
esecutiva del titolo.

La ricorrente non ha mosso alcun rilievo di carattere formale al precetto e al
titolo contestualmente notificato ai fini dell'inizio dell'esecuzione forzata, limitandosi
a richiamare la normativa emergenziale conseguente all'insorgenza dell'epidemia da
Covid-19 nonché l'articolo 79 della Convenzione di Vienna, gli articoli 1218 e 1256
II co. c.c. e, infine, l'art. 98 del D.L. n. 18 del 17.3.2020.

Si deve innanzitutto sgombrare il campo dall'applicabilità dell'art. 79 della
Convenzione di Vienna che riguarda la vendita internazionale di merci, materia del
tutto estranea a quella della presente controversia e a quella che ha dato origine al
verbale di conciliazione messo in esecuzione, che atteneva ad una controversia
prettamente giuslavoristica.

Altrettanto non pertinente appare il richiamo all'articolo 98 D.L. n. 18/2020
che attiene all'esclusione della responsabilità del debitore ai sensi degli articoli 1218

e 1223 codice civile allorché l'inadempimento sia conseguenza del rispetto delle misure di contenimento connesse all' epidemia da Covid – 19.

La ricorrente ha viceversa sostenuto che tale norma disciplinasse la fattispecie in esame, avendo dovuto sospendere l'attività a causa della normativa emergenziale, ciò che le aveva a suo dire impedito il rispetto del pagamento rateale previsto nella transazione messa in esecuzione della controparte.

Per il resto occorre far richiamo al contenuto della relazione tematica dell' Ufficio del Massimario della Cassazione dell' 8 luglio 2020, allegata come doc. 10 dall'opposta, che chiarisce in modo sintetico ed esemplare il tema generale dell' adempimento delle obbligazioni nel periodo emergenziale di cui trattasi.

La Suprema Corte ha in particolare chiarito come il” *mancato o tardivo pagamento di somme dovute rimane, allo stato e in linea di principio, ingiustificato e imputabile. Pur nel quadro costituzionale del principio solidaristico, il concetto di impossibilità della prestazione non ricomprende infatti la cosiddetta impotenza finanziaria per quanto determinata dalla causa di forza maggiore in cui si compendia l'attuale emergenza sanitaria.*

Il principio non scalfito rimane quello che nega all' impotenza in questione, sebbene incolpevole, una vis liberatoria del debitore dall' obbligazione pecuniaria.

Non può esservi impossibilità oggettiva e assoluta di procurarsi il denaro per adempiere, essendo il denaro un bene generico e imperituro (genus numquam perit). Nelle obbligazioni di somme, del resto, "la prestazione è sempre possibile in ragione della normale convertibilità in denaro di tutti i beni presenti e futuri". La norma cardine dell'art. 2740 c.c., nel prevedere che "il debitore risponde dell' adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri" trova il proprio respiro applicativo nella possibilità di far trasformare in denaro il valore dei beni del debitore attraverso il procedimento di espropriazione forzata.

La difficoltà monetaria causata dai rischi che ciascun debitore si è facoltativamente assunto non si diffonde sulle sfere economico- giuridiche dei suoi creditori, giacché qualora a costoro fosse preclusa l'esazione di quanto attendono,

essi diverrebbero debitori a propria volta e ambirebbero, in una sequenza infinita e imponderabile di pretese e ribaltamenti, a liberarsi del danno finanziario occorso.

Sull'irrelevanza della condizione soggettiva di impotenza finanziaria del debitore e della causa, pur anche a questi non imputabile, la Relazione del Ministro Guardasigilli al codice civile è netta: "non può, agli effetti liberatori, essere presa in considerazione l'impossibilità di adempiere all'obbligazione, originata da cause inerenti alla persona del debitore e alla sua economia, che non siano obiettivamente collegate alla prestazione dovuta". Rispetto a tutto ciò che nella legislazione anti Covid nulla è cambiato.

La pietra angolare continua ad essere quella concordemente ubicata da dottrina e giurisprudenza al centro del sistema: l'eventuale crisi di liquidità del debitore è un rischio posto a carico dello stesso, anche là dove derivi dall'altrui insolvenza o da una crisi di mercato, in quanto aspetti rientranti nella sfera organizzativa e individuale che egli, in piena libertà e secondo diligenza, è tenuto a gestire al meglio al fine di onorare i debiti assunti".

Oltre ai principi sopra esposti ai quali si rimanda, nel caso di specie l'odierna debitrice ha cessato i pagamenti immediatamente all'indomani della chiusura dell'attività (ossia dalla rata del mese di marzo) non potendosi neppure ipotizzare che la propria difficoltà di liquidità fosse a tal punto cogente e, ripreso l'esercizio nel mese di maggio, non ha neppure proposto di pervenire ad un accomodamento sui modi e i tempi dei pagamenti residui (vedi missiva dell'avv. Maccapani del 24.4.2020 in risposta alle precedenti del 31.3.2020 e del 20.4.2020 dell'avv. Ghiringhelli, nonché quella successiva del 6.7.2020).

D'altro canto, l'unica proposta avanzata in udienza è stata quella della ripresa dei versamenti nel gennaio 2021, proposta respinta dalla controparte. Nessuna disponibilità è stata invece manifestata per una ripresa immediata, seppure parziale, dei pagamenti sospesi senza alcun preavviso.

Nel presente preannunciato giudizio (si vedano i docc. 6 e 7 dell'opposta) la Vip s.r.l. non ha poi allegato alcun documento utile ad apprezzare le proprie effettive

e attuali difficoltà finanziarie, tali da aver reso in concreto impossibile la prestazione, limitandosi a produrre la visura societaria (inerente peraltro una società di notevoli dimensioni, con 12 unità locali e 38 addetti a fronte di un debito residuo di circa 9.000 euro).

Con riferimento alla decadenza dal beneficio del termine, la ricorrente dimentica che sono state le stesse parti ad averla prevista e pattuita nel verbale di conciliazione quale conseguenza del mancato pagamento anche di una sola delle rate concordate al punto n.4.

Pertanto, la comunicazione della creditrice di voler far valere tale clausola (doc. 7 della resistente) appare sufficiente per renderla operante.

In conseguenza di quanto sopra riportato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo non può che essere respinta.

P.Q.M.

Rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo

Si comunichi.

Como, 6.8.2020